

A cura di **Anna De Rosa**

# L'Agenda

## dei mesi di agosto/settembre 2020

### ESTRAZIONE CARTA DEL CONDUCENTE DAL TACHIGRAFO DIGITALE Circolare Ministero

**dell'Interno del 03/07/2020**

Con questa circolare, il Ministero dell'Interno ha dato indicazioni circa l'obbligo del conducente di estrarre la propria carta dal tachigrafo digitale quando si deve allontanare dal veicolo, come previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 165/2014. La norma in particolare prevede che quando il conducente si trova ad allontanarsi dal veicolo e non ha in uso l'apparecchio di controllo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo, le mansioni, i periodi di disponibilità, d'interruzioni di guida e i periodi di riposo siano inseriti sulla carta del conducente con il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo. Inoltre i conducenti hanno l'obbligo di proteggere le carte delle quali sono titolari.

La Direzione Generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea, sul punto, ha dichiarato che non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero e che l'unico obbligo consiste nell'assicurarsi che la carta sia protetta e utilizzata in via esclusiva. In questa nota il Ministero stabilisce che il conducente sia obbligato a estrarre la propria carta dall'ap-

### SOMMARIO

- Estrazione carta del conducente dal tachigrafo digitale
- Cessione dei crediti d'imposta a seguito di COVID-19
- Cassa integrazione in deroga
- Proroghe di validità dell'Annex 6 e delle autorizzazioni di breve durata
- Nuovo servizio online INAIL di sorveglianza sanitaria
- Divieto di circolazione in Tirolo
- Pedaggi per veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di infrastrutture
- Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali con codici EER 99
- Procedimenti disciplinari per i gestori ambientali
- Riavvio corsi abilitanti, di qualificazione e di formazione
- Decreto legge Cura Italia e tutela previdenziale della malattia

### SENTENZE

- Revoca patente di guida per intervenuta carenza di titolarità dell'abilitazione
- Preavviso di transito e annotazioni di viaggio per veicoli eccedenti i limiti di massa

parecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e non possa, quindi, evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo.

In tutti i casi in cui il conducente invece debba iniziare un periodo diverso dalla guida, perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o riposo e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha facoltà di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale, senza doverla estrarre dall'apparecchio.

### CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA A SEGUITO DI COVID-19

**Agenzia delle Entrate.**

**Provvedimento n. 250739 del 101/07/020**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato questo provvedimento in merito alla cessione a terzi di alcuni crediti d'imposta, tra cui quello per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, e ha precisato che con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Vediamo i principali punti.

**Oggetto.** Nel decreto legge cd.

“Rilancio” n. 34/20 si prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari e che i cessionari possano utilizzare il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno, comunque, non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere posta a rimborso. Infine, il medesimo articolo prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono definite le modalità attuative della cessione, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Con questo recente provvedimento si stabiliscono le modalità con le quali la cessione dei crediti d'imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e come i cessionari possano utilizzare i crediti ceduti.

**Modello di comunicazione.** Il nuovo provvedimento approva il modello di comunicazione che i beneficiari del credito d'imposta, devono utilizzare per comunicare dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello dovrà essere inviato tramite specifica funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento

delle Entrate definirà le modalità per l'invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

**Comunicazione e modalità di utilizzo.** La comunicazione deve contenere a pena d'inammissibilità alcuni dati tra cui i codici fiscali di cedente e cessionario, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, attraverso la personale area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, devono comunicare l'accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, il credito in compensazione può essere utilizzato tramite F24 o ceduto ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione e decorso tale termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

**Controlli.** Anche in caso di cessione dei crediti d'imposta, restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi ai controlli sia in riferimento alla spettanza dei crediti stessi, sia in merito all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari primari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta

in modo irregolare o in misura superiore rispetto ai crediti ricevuti.

## CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

### Circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 01/07/2020 e Decreto interministeriale n. 9 del 01/07/2020

Con questa circolare del Ministero del Lavoro e con decreto interministeriale in pari data, il governo ha dato indicazioni sulle modalità e sui termini che i datori di lavoro interessati per richiedere direttamente all'INPS l'erogazione anticipata dei trattamenti di CIGD spettanti per Covid-19, in riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi alle prime 9 settimane, devono osservare.

In particolare, si chiarisce che i datori di lavoro, aventi unità produttive site in 5 o più regioni, che abbiano già fatto richiesta del trattamento di CIG in deroga e che abbiano avuto un'autorizzazione per un periodo inferiore alle 9 settimane, possano presentare istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il completamento delle settimane fruibili, con le medesime modalità telematiche (CIGSonline) con cui hanno presentato la prima istanza. Inoltre, la circolare precisa che, per periodi successivi alle prime nove settimane di CIGD le aziende possano presentare direttamente domanda dall'INPS. Mentre per le prime nove settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 - 31 agosto 2020 la richiesta deve essere presentata alla Regione di riferimento o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

# novità normative

## PROROGHE DI VALIDITÀ DELL' ANNEX 6 E DELLE AUTORIZZAZIONI DI BREVE DURATA

**Ministero dei Trasporti.**

**Circolare MIT del 01/07/2020**

Con questa circolare, il MIT ha comunicato che il Segretariato CEMT ha esteso ulteriormente la validità del certificato di revisione annuale Annex6 e delle autorizzazioni di breve durata. Vediamo in sintesi le proroghe previste per tali documenti:

- Annex6 -Certificato di revisione annuale dei veicoli a motore e rimorchi: la validità è prorogata fino al 31 dicembre 2020 per i certificati scaduti dopo il 2 marzo e già rinviati al 30 giugno di quest'anno;
- autorizzazioni di "breve durata" valide per 30 giorni dall'inizio del viaggio dal Paese di immatricolazione e per le quali non si sia potuto ultimare il tragitto in corso, sono prorogate al 31 dicembre 2020.

Il MIT informa che eventuali disposizioni più favorevoli previste da disposizioni UE sono valide, qualora applicabili.

## NUOVO SERVIZIO ONLINE INAIL DI SORVEGLIANZA SANITARIA

**INAIL. Comunicazione del 01/07/2020**

L'INAIL ha comunicato che dal 1° luglio 2020 è attivo un nuovo servizio online rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori cd."fragili". Nel decreto Rilancio (art. 83 del decreto legge), ai datori di lavoro pubblici e privati è imposto di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori "fragili" che, per

condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (nei casi previsti dal decreto legge), devono in ogni caso garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica svolta da medici INAIL in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, compresi i medici a rapporto libero professionale.

I soggetti che possono accedere al nuovo servizio per richiedere visita sono:

- soggetti registrati sul portale istituzionale.
- utenti non registrati tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns);
- soggetti con delega del datore di lavoro, previa compilazione e inoltro dell'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Inoltrata quindi la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All'esito della visita medica

per sorveglianza sanitaria eccezionale, viene rilasciato un parere espresso esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché su eventuali misure preventive aggiuntive o su modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Il datore di lavoro riceve il parere conclusivo e a seguire una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata, stabilito in via provvisoria dall'INAIL nell'importo di € 50,85 (in attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa).

## DIVIETO CIRCOLAZIONE IN TIROLO

**Regolamento n.290/2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Tirolo del 30/06/2020**

Con questo Regolamento è stato ripristinato il divieto di circolazione per i veicoli isolati e complessi aventi una lunghezza superiore a 12 metri, sulle rampe dello svincolo Innsbruck Süd in entrambe le direzioni, dell'autostrada del Brennero A13 - dal lunedì al sabato - dalle 7,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

Tale divieto non vale per il traffico dei mezzi pesanti di destinazione o di origine nelle aree municipali di Natters, Mutters, Schönberg im Stubaital, Fulpmes Mieders, Telfes im Stubai, Neustift im Stubaital, Mühlbachl, Pfons, Matrei am Brenner, Navis, Steinach am Brennero, Trins, Gschnitz, Schmirn, Vals, Gries am Brenner, Oberberg am Brenner, Götzens e Birgitz.

### **PEDAGGI PER VEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER L'USO DI INFRASTRUTTURE**

**Ministero dei Trasporti.**

**Decreto MIT 16/03/2020**

**pubblicato sulla Gazzetta**

**Ufficiale n. 163 del 30/06/2020**

Con questo decreto, il MIT ha provveduto ad aggiornare gli importi della tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture previsti negli allegati (del D.Lvo n.7/2010, con il quale è stata recepita la direttiva "eurovignetta" 1999/62/CE; 2006/38/UE; 2011/76/UE). Nell'allegato 2, in particolare, si fa riferimento alla misura massima della "vignetta" a tempo - che può avere durata annuale, mensile, settimanale e giornaliera - in vigore in alcuni Stati membri in alternativa al pedaggio chilometrico, mentre nell'allegato 1 si fa riferimento al limite massimo dei "costi esterni" come inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico, imputabile ai veicoli pesanti in base alla loro classe Euro (da Euro0 ad EuroVI e superiori).

Gli Stati membri possono applicare diritti regolatori specificamente destinati a ridurre la congestione del traffico o a combattere gli impatti ambientali, inclusa la cattiva qualità dell'aria, in qualsiasi strada situata in un'area urbana, incluse le strade della rete transeuropea che attraversano aree urbane, in aggiunta ai livelli di tassazione previsti dalla direttiva eurovignetta (2011/76/UE). In Italia i pedaggi percepiti per l'uso di infrastrutture attualmente non includono "costi esterni".

### **ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI CON CODICI EER 99**

**Albo Gestori Ambientali.**

**Circolare n.6 del 29/06/2020**

Con questa circolare, l'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti sull'utilizzo dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99, ai fini dell'iscrizione all'Albo. Ferma restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ha chiarito che qualora la loro descrizione non sia già stata individuata da norme regolamentari (DM 5 febbraio 1998 sul recupero di rifiuti non-pericolosi; DM n.161 del 12 giugno 2012 sul recupero dei rifiuti pericolosi; DM 8 aprile 2008 sulla gestione dei centri di raccolta) le sezioni regionali devono procedere all'esame di tali codici, alle seguenti condizioni:

- che il codice EER sia adeguatamente descritto;
- che il produttore del rifiuto presenti una dichiarazione che descriva le modalità di classificazione (secondo le disposizioni della Decisione n.2014/955/UE e del Reg. n.1357/2014).

In precedenza l'Albo gestori si era diversamente pronunciato in proposito sulla base del fatto che tali codici hanno un carattere puramente residuale.

### **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I GESTORI AMBIENTALI**

**Albo Gestori Ambientali.**

**Circolare n.7 del 29/06/2020**

Con questa circolare, l'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito ai procedimenti disciplinari, in merito alla rilevanza, ai fini dell'irrogazione

della sanzione, delle variazioni intervenute sui soggetti iscritti all'Albo in data successiva all'avvenuta contestazione degli addebiti.

Il Comitato nazionale ha chiarito che, ai fini dell'applicazione e della misura delle sanzioni del provvedimento disciplinare (art.21, DM 120/2014), non si deve tener conto delle variazioni intervenute, successivamente alla ricezione della contestazione degli addebiti da parte del soggetto nei cui confronti si procede, in quanto il soggetto iscritto all'Albo deve mantenere le condizioni ed i requisiti prescritti per l'intera durata dell'iscrizione. Con il venir meno delle condizioni di legalità, il soggetto è infatti tenuto ad attivarsi immediatamente per il ripristino delle stesse.

### **RIAVVIO CORSI ABILITANTI, DI QUALIFICAZIONE E DI FORMAZIONE**

**Ministero dei Trasporti**

**circolari MIT 22-23-24/06/2020**

Il MIT ha fornito alcuni chiarimenti circa la portata del disposto ( DPCM 11 giugno 2020 -art. 1, lettera q) con il quale si stabilisce la ripresa dal 15 giugno 2020 dei "corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal MIT". Con circolare del 22 giugno

# delle novità normative

scorso, in particolare, si precisa che se la sede del corso a disposizione dell'ente non sia idonea a consentire il rispetto delle linee guida MIT sul distanziamento sociale ("Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole") emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, può essere utilizzata altra sede idonea pur non preventivamente autorizzata dal Ministero stesso, ma solo se dotata della necessaria agibilità. In questo caso, la richiesta di attivazione del corso deve riportare tale requisito ed essere accompagnata da allegato, integrato con la dichiarazione che i locali consentono l'applicazione delle linee guida MIT. Entro i 10 giorni successivi all'istanza di attivazione, l'ente è tenuto a regolarizzare le nuove sedi con apposita autorizzazione.

La circolare, chiarisce anche che tra i corsi abilitanti e le prove d'esame rientrano anche i corsi per i conducenti (di cui alla direttiva 2003/59/CE) e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati. Infine, con circolare MIT 24 giugno 2020 la Direzione generale Motorizzazione recependo le istanze provenienti dal territorio nazionale, in considerazione della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto e del considerevole numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, ha fornito ulteriori precisazioni in merito allo svolgimento dell'at-

tività di formazione dei corsi anche in aule esterne a quelle già autorizzate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione. Tale attività presso aule esterne deve tuttavia avvenire alle seguenti condizioni:

- a) ogni aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da un unico ente autorizzato (ex. art. 4 del D.M.20 settembre 2013);
- b) l'aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l'ente autorizzato
- c) il responsabile dell'ente deve attestare - con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - che l'aula è conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell'uso cui viene adibita;
- d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l'aula di maggiori dimensioni ubicata presso la sede autorizzata (ex. art. 5 del D.M. 20 settembre 2013);
- e) l'utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.

## DECRETO LEGGE CURA ITALIA E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

### Messaggio INPS n. 2584 del 24/06/2020

Con questo messaggio, l'INPS ha dato le prime istruzioni operative per la gestione dei certificati prodotti dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità ( di cui all'articolo 26 del decreto legge "Cura Italia" n. 18/20, convertito dalla legge n. 27/20 che prevede che il

periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sia computabile ai fini del periodo di comporto). Il messaggio specifica alcuni punti nodali. Vediamoli:

**Equiparazione della quarantena a malattia.** L'Istituto equipara il periodo di quarantena alla malattia e chiarisce che, rientra in tale fattispecie:

- la quarantena attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la quarantena precauzionale. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, viene riconosciuta l'indennità economica a seconda del settore aziendale e della qualifica del lavoratore, con eventuale ulteriore integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato rilasciato dal medico curante, contenente gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. Tali periodi non dovranno essere considerati ai fini del calcolo del comporto (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

**Tutela per lavoratori "fragili".** In merito alla tutela di cui abbiamo già specificato che riguarda i lavoratori con patologie di particolare gravità, si prevede che il periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, sia equiparato a degenza ospedaliera

## SENTENZE

### REVOCA PATENTE DIGUIDA PER INTERVENUTA CARENZA DI TITOLARI- TÀ DELL'ABILITAZIONE

#### Corte Costituzionale.

**Sentenze n.24 del 16/01-20/02/2020 e n.99 del 27/05/2020- Circolare Ministero Interno-Servizio Polizia stradale 03/07/2020**

Con sentenza n.24, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.120, comma 2, del Cds nella parte in cui dispone che il Prefetto "provvede" invece che "può provvedere" alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. Il caso in esame riguardava le misure cautelari della "libertà vigilata" e l'esigenza di assicurare al soggetto sottoposto a tale misura di sicurezza lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto con queste sentenze, il decreto prefettizio di revoca della patente di guida non si configura più come un atto dovuto ed automatico e quindi a contenuto vincolato, bensì come espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione la cui adozione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia amministrativa e non già del provvedimento giudiziale di applicazione della misura. Alla luce dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalità, il Ministero dell'Interno, Servizio Polizia stradale, con

e che il certificato riporti l'indicazione dettagliata della situazione clinica del lavoratore, gli estremi del verbale di riconoscimento dell'handicap ovvero la certificazione rilasciata dal medico legale delle ASL.

**Malattia per Covid-19.** Il Cura Italia stabilisce che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore debba farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento. Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo 2020), si prevede che vengano considerati validi, per il riconoscimento dell'indennità, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Sono poi da considerare legittimi, sempre fino alla data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti. Infine vengono fornite istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati.



### Rimborso IVA - Vantaggi:

- ▶ IVA finanziata in 48 ore o bimensile
- ▶ 99,9% delle domande rimborsate con Vialtis
- ▶ Un solo agente IVA per tutta l'Europa
- ▶ 70 anni di esperienza al tuo servizio

circolare del 3 luglio 2020, ha fornito istruzioni operative sulla corretta applicazione dell'istituto della revoca della patente di guida.

### **PREAVVISO DI TRANSITO E ANNOTAZIONI DI VIAGGIO PER VEICOLI ECCEDENTI I LIMITI DI MASSA**

**TAR Lazio. Sentenza n.6616 del 16/06/2020.**


**Circolare Ministero Interno 23/06/2020**

La sentenza del TAR Lazio del 16 giugno 2020, relativa ai preavvisi di transito, nonché alle annotazioni di viaggio per le autorizzazioni eccezionali, ha annullato il provvedimento ANAS (prot.n.CDG-0583125-P del 17 novembre 2019 ) con il quale venivano date istruzioni operative per la gestione delle autorizzazioni relativamente alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali rilasciate dallo stesso ente (ex.art.10 Cds). Pertanto, si intendono annullate

le circolari diramate dal Servizio di Polizia stradale sull'applicazione del regime sanzionatorio per il mancato preavviso di transito (n.7.919 del 1° luglio 2019 e 7.986 del 23 ottobre 2019).

Restano invece vigenti le sanzioni di omessa annotazione della data di inizio/fine viaggio nelle autorizzazioni singole o multiple, per la quali sia richiesto il pagamento dell'indennizzo di usura (comma 18 dell'art.10 Cds). In particolare, il TAR dichiara illegittimo considerare equivalente alla circolazione senza autorizzazione il mancato rispetto degli obblighi di preavviso di almeno 48 ore antecedenti l'inizio del viaggio, in assenza di una norma di legge che lo preveda. Quanto alle annotazioni, dice la sentenza, esse sono previste dalla legge per le autorizzazioni singole e multiple, ma non per quelle periodiche.

### **ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI**



### **PREZZI EXTRARETE**



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	938	951	940	969	940	977



### **Pedaggi - Vantaggi:**

- ▲ Massimi sconti autostradali e tunnel
- ▲ Un unico contatto
- ▲ Myvialtis.com uno strumento gratuito a tua disposizione per il controllo facile e trasparente del consumo totale dei pedaggi in tutta Europa



## CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicure- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3250	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,3040	0,1250	1,6160	1,0200	0,2050	2,8410
60.000	0,4330	0,3250	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,2030	0,1250	1,2750	0,6800	0,1370	2,0920
80.000	0,3250	0,3250	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,1050	0,5100	0,1030	1,7180
100.000	0,2600	0,3250	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1216	0,1250	0,0016	0,4080	0,0820	1,4916

## CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicure- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3290	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3860	0,1340	1,8960	1,1730	0,2050	3,2740
60.000	0,5330	0,3290	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2570	0,1340	1,4560	0,7820	0,1370	2,3750
80.000	0,4000	0,3290	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1930	0,1340	1,2370	0,5870	0,1030	1,9270
100.000	0,3200	0,3290	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1540	0,1340	1,1060	0,4690	0,0820	1,6570

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


## GIUGNO 2020

Nel periodo oggetto di analisi, caratterizzato da ancor timidi tentativi di ripresa dell'economia, il trasporto ha cercato di accelerare la propria ripartenza pur annotando un rimbalzo del prezzo del carburante, registrato sia in termini assoluti che di media ponderata mese, nonostante valori ancora "depressi" se visti nell'arco dei primi sei mesi dell'anno. Tale difficile e singolare semestre si chiude nell'insieme con un lieve calo dei costi operativi dell'impresa di autotrasporto e con tante preoccupazioni che si addensano per l'estate e, in particolare, per il prossimo autunno. Non si sono registrate modifiche alle altre voci di costo.

## L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA